

La posizione del figlio rispetto al vincolo di destinazione derivante dal fondo patrimoniale

di GIULIA DONADIO

I coniugi Tizio e Tizia costituiscono un fondo patrimoniale, destinando al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ex art. 167 c.c., taluni beni immobili di loro proprietà. All'epoca della costituzione del fondo, la coppia ha un figlio, Tizietto, minore. Nell'atto di costituzione del fondo è inserita, secondo una prassi assai diffusa e nel rispetto dell'art. 169 c.c., la clausola secondo cui i beni del fondo "possono essere alienati, ipotecati e dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale".

La clausola è derogatoria del modello legale che, in via generale e salva espressa previsione diversa "nell'atto di costituzione", prevede la necessità della "autorizzazione concessa dal giudice" per "alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale" (art. 169 c.c.).

In forza della clausola derogatoria che consente di prescindere dall'autorizzazione giudiziale, successivamente, i coniugi stipulano alcuni contratti di finanziamento garantiti da ipoteca su beni del fondo, senza che la concessione della garanzia ipotecaria sia in alcun modo vagliata dal giudice.

Sennonché, il figlio della coppia, Tizietto, lamenta l'invalidità della concessione della garanzia ipotecaria, in quanto non preceduta dall'autorizzazione giudiziale, la quale è stata indebitamente esclusa in forza di una clausola che, secondo questa prospettazione, deve essere considerata invalida.

Dunque Tizietto, minore, rappresentato dagli stessi genitori, agisce in giudizio contro i creditori ipotecari per far valere la nullità della concessione della garanzia.

Sia il Tribunale di Venezia che la Corte d'Appello di Venezia rigettano la pretesa attorea; la questione giunge all'attenzione della Corte di Cassazione che, nell'ordinanza in commento, si sofferma su due importanti profili della vicenda: il primo di essi riguarda la legittimazione del figlio a contestare le scelte dei genitori in ordine agli atti di amministrazione e di disposizione dei beni oggetto del fondo patrimoniale; il secondo attiene, invece, ai margini di operatività e all'ampiezza della clausola derogatoria della previsione di cui all'art. 169 c.c.

I due profili possono essere esaminati separatamente.

In primo luogo, infatti, occorre chiedersi se sussista in capo al figlio di genitori costituenti il fondo patrimoniale un interesse tale da consentirgli "di interloquire sulle opzioni operative eccedenti l'ordinaria amministrazione effettuate dai titolari del diritto di proprietà sui beni facenti parte del

fondo” (cfr. il testo dell’ordinanza in commento) e, dunque, di agire in giudizio nel caso di disaccordo rispetto a siffatte scelte.

In proposito, la Corte di Cassazione valorizza notevolmente la posizione del figlio, titolare di “un interesse qualificato” in quanto “beneficiario” del fondo.

Finalità di quest’ultimo è, del resto, proprio quella di vincolare al soddisfacimento dei bisogni familiari – tra cui una posizione preminente è occupata dai bisogni della prole – i beni destinati.

In questo senso, la recente pronuncia costituisce l’ulteriore tassello di un sistema di rafforzamento della posizione del figlio rispetto agli atti di autonomia privata relativi ai beni costituiti in fondo e compiuti dai genitori. Di tale sistema costituisce una colonna portante la nota Cass., 8 agosto 2014, n. 17811, secondo cui per lo scioglimento volontario del fondo patrimoniale da parte dei costituenti è necessario, oltre al mutuo consenso dei medesimi, il consenso del figlio della coppia, all’uopo rappresentato da un curatore speciale e autorizzato dal giudice tutelare. Siffatto consenso trova fondamento nell’interesse meritevole di tutela che il figlio ha rispetto alla sussistenza stessa del vincolo di destinazione, nel corso di un’operazione di scioglimento di quest’ultimo.

E se la pronuncia del 2014 si spinge addirittura a sancire la necessità della protezione – a mezzo del curatore speciale – dell’interesse anche del figlio non nato ma nascituro (naturalmente, almeno concepito), l’ordinanza del 2019, qui in esame, prosegue nella definizione di tale interesse e ne afferma la possibile rilevanza anche in capo al figlio maggiorenne della coppia, qualora non risulti che il fondo sia venuto meno o che il figlio sia uscito dalla famiglia nucleare.

Data, perciò, risposta positiva alla questione della legittimazione del figlio ad opporsi alle scelte gestorie dei genitori in ordine all’amministrazione straordinaria dei beni del fondo, occorre esaminare il secondo profilo, connesso alla portata della clausola derogatoria dell’art. 169 c.c.

La sussistenza di un forte interesse del figlio rispetto alle vicende riguardanti i beni del fondo – che si traduce nella legittimazione di cui sopra – non deve, secondo la Cassazione, estendersi a tal punto da svuotare di contenuto il testo normativo: l’esclusione dell’autorizzazione giudiziale per l’alienazione o la concessione di diritti reali di garanzia sui beni vincolati può ben essere prevista nell’atto costitutivo, come chiarito dall’art. 169 c.c. È chiaro, peraltro, che la scelta circa l’inserimento di tale clausola spetti esclusivamente ai costituenti, senza che alcuna facoltà di ingerenza rispetto alla medesima possa vantare il figlio della coppia, pur beneficiario del fondo. La clausola derogatoria della necessità dell’autorizzazione giudiziale è, pertanto, valida ed efficace.